

Azzano S.P., 17/02/2017

Spett.li Clienti  
Loro Sedi

**Oggetto: la trappola dell'addebito interessi passivi bancari al 1° marzo 2017**

In una precedente informativa, si era fatto presente che in data 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il D.M. n. 343 che recepisce la delibera Circolare n. 343 in materia di rapporti bancari. In quella sede si era segnalato che il legislatore, per venire incontro ai correntisti e a salvaguardia dei loro diritti, ha previsto che gli interessi passivi devono essere conteggiati dalla banca separatamente dal capitale e divengono esigibili solo trascorsi 59/60 giorni (ossia dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati se la liquidazione avviene in data 31 dicembre) e, comunque, non prima di 30 giorni da quando arriva al cliente l'estratto conto al 31 dicembre.

Come noto il dettato normativo non consente l'addebito sul conto corrente degli interessi passivi prima del 1° marzo; considerando anche l'interpretazione che ne stanno dando le banche, come sottolineato a suo tempo e da ribadire in questa sede, tale impostazione può produrre effetti perversi. Nella precedente informativa abbiamo altresì fatto presente che ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei cattivi pagatori, la segnalazione della banca alla Centrale rischi può essere inoltrata solo una volta trascorsi i 60 giorni. Dunque, il correntista ha 60 giorni di tempo dal 31/12/2016 per reperire le risorse finanziarie per far fronte al debito di cui la banca darà evidenza il 1° marzo.

**La richiesta di autorizzazione all'addebito**

Sempre nella precedente comunicazione, abbiamo fatto presente che la banca farà (o ha già fatto) pervenire ai propri clienti una lettera con la quale chiederà se il cliente intende (o meno) autorizzare la banca ad addebitare sul conto corrente gli interessi passivi in data 1° marzo 2017.

- Se il cliente firma il modulo autorizzando la banca ad addebitare gli interessi passivi maturati al 31/12/2016 sul conto corrente alla data del 1/3/2017, da tale data detti interessi si cumuleranno al debito e formeranno a loro volta interessi (cd anatocismo). Ciò che il legislatore ha inteso evitare a salvaguardia dei diritti dei correntisti.
- Se il cliente, viceversa, non autorizza la banca, il cliente diviene, a decorrere da tale data, debitore verso la banca degli interessi passivi. Abbiamo sottolineato a suo tempo che il cliente deve dunque recuperare entro il 1° marzo altrove le somme per estinguere questo debito, diversamente la banca avvia la procedura di messa in mora.

Abbiamo da ultimo sottolineato che è data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento, siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.



## Aggiornamento della situazione - come si stanno comportando le banche

In vista della imminente scadenza del 1° marzo abbiamo effettuato una breve indagine per comprendere lo stato dell'arte dell'applicazione concreta della norma. Al riguardo segnaliamo situazioni assolutamente disomogenee sul territorio che, per la delicatezza che riveste la questione, riteniamo utile rappresentarvi, rinnovandovi l'opportunità di prendere contatti con il vostro Istituto di credito.

Il linea di principio, dal momento che gli interessi passivi maturati al 31/12/2016 sono addebitati al correntista in data 1° marzo 2017, se il correntista medesimo non ha autorizzato la banca all'addebito sul suo conto, il cliente dovrebbe disporre, in data 1° marzo, da altra banca, un bonifico a pagamento degli interessi, ovvero recarsi il prossimo 1° marzo in banca con un assegno (a valere su altro conto corrente) o in contanti allo sportello, dichiarando espressamente che intende destinare tale somma a pagamento degli interessi addebitati lo stesso 1° marzo.

Se il cliente ha sulla stessa banca un conto attivo e uno passivo non tutte le banche utilizzano le risorse presenti sul conto attivo per estinguere il debito per interessi sul conto passivo. Alcune lo fanno in automatico, altre richiedono una espressa disposizione da parte del cliente.

Dunque, se in data 1° marzo il cliente non provvede a saldare gli interessi viene considerato moroso. Nulla di particolarmente preoccupante se il predetto debito per interessi viene pagato entro il 31 marzo (maggiorato degli interessi di mora contrattualmente previsti), dal momento che in centrale dei rischi lo "sconfinamento" è sempre riferibile all'ultimo giorno del trimestre (dunque 31 marzo). Dunque, in linea di principio, è sufficiente che dopo il 1° marzo ed entro il 31 marzo venga accreditato un bonifico (ad esempio l'incasso di qualche fattura attiva) sul conto corrente che ha generato gli interessi passivi di importo non inferiore al debito maturato per interessi: l'importo pari agli interessi passivi è trattenuto dalla banca e solo l'eccedenza è accreditata sul conto. Ma anche su questo è bene prendere contatti con il proprio istituto di credito per accertarsi che detta procedura venga rispettata poiché vengono segnalati comportamenti non omogenei tra banche e in taluni casi la banca non è stata in grado di rispondere circa il comportamento che adotterà al 1° marzo.

Si potrebbe immediatamente eccepire che sarebbe sufficiente accordarsi con la banca in modo che le somme (con qualsivoglia mezzo) accreditate sul conto corrente nel periodo 1° gennaio 2017 – 1° marzo 2017 vadano, fino a concorrenza degli interessi passivi maturati al 31/12/2016, ad estinguere tale debito. Senonché, alcune banche non accettano tale "disposizione" del proprio cliente eccependo che non si può disporre prima della data di addebito (1° marzo) un ordine volto ad estinguere un debito non liquido, ancorché certo.

Segnaliamo per completezza che talune banche dati private (esempio, CRIF) intercettano in tempo reale gli sconfinamenti dai conti correnti e non si basano, come la centrale dei rischi, sulla situazione all'ultimo giorno di ogni trimestre.

## Conclusioni

Quella che doveva essere una norma a salvaguardia della posizione di debolezza del risparmiatore ed evitare l'iniquità dell'anatocismo si sta traducendo, per come gestita, in una sostanziale beffa, peraltro assai pericolosa poiché potrebbe esporre i titolari dei conti correnti alla segnalazione in centrale dei rischi anche per importi irrisori.

Vi suggeriamo di prendere contatto con gli istituti di credito con cui intrattenete rapporti per concordare le modalità di estinzione del debito maturato al 31/12/2016 che vi verrà addebitato il prossimo 1° marzo.

Resta, ovviamente, anche la strada di autorizzare la vostra banca ad addebitare sul conto corrente l'importo degli interessi passivi.

Convengo con voi che di fronte alle difficoltà concrete di gestione della questione tale ultima soluzione appare probabilmente la meno complessa anche perché sono consapevole che avrete ben altri problemi da affrontare in azienda piuttosto che segnarvi ogni anno sul calendario la data 1° marzo e non prendere impegni per la mattinata.

Resta l'amarezza di come in Italia non si riesca mai a fare una cosa che sia ragionevole.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Vincenzo Bona

*Vincenzo Bona*